

Le agevolazioni per il servizio militare dei consiglieri comunali

Caro Salvagente, sono un giovane di 23 anni, consigliere per il Pci al Comune di Cercola in provincia di Napoli. Frequento il quarto anno dell'Istituto universitario navale. Devo ancora svolgere il servizio militare che ho finora rinvio per motivi di studio.

Mi è stato detto che chi come me svolge un mandato popolare ha diritto ad alcune agevolazioni: durante il servizio di leva o comunque potrebbe effettuare nei pressi del comune di residenza.

Vorrei sapere se ciò corrisponde a verità.
Andrea Euterpoli
Cercola (Napoli)

Effettivamente, come è stato riferito al lettore, esistono alcune norme che tendono a facilitare lo svolgimento del mandato elettorale mediante l'assegnazione a un ente militare di sede ravvicinata. L'agevolazione è stata introdotta con la legge n. 382 dell'11 luglio 1978, nota come «legge dei principi della disciplina militare» che, appunto, al 4° comma dell'art. 6 prevede l'assegnazione di consiglieri comunali e provinciali a una sede che consenta l'espletamento delle funzioni previste per le suddette cariche.

Successive circolari hanno esteso sul piano interpretativo il beneficio ai consiglieri di circoscrizione, di comunità montana, ecc. (e anche i «manifesti» di chiamata dei diversi contingenti vi fanno riferimento). È previsto che, nei termini fissati dal manifesto di chiamata del contingente cui il giovane è interessato, avvenga la presentazione della relativa domanda (con allegata certificazione del Sindaco) al Distretto militare di appartenenza.

L'8 per mille alla chiesa: chi può scegliere e chi no

Caro Salvagente, ho letto nei mesi scorsi alcuni articoli concernenti la destinazione allo Stato o alla Chiesa cattolica di una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpel). I resoconti giornalistici lasciavano intendere, secondo la mia interpretazione, che anche coloro che non avessero segnalato nel modello 740 una scelta precisa, avrebbero comunque versato un contributo dell'8 per mille a entrambe le istituzioni in proporzione delle scelte espresse.

I moltissimi cittadini che versano le imposte sul reddito con trattenuta alla fonte (pensionati e lavoratori dipendenti) senza essere tenuti a presentare il modello 740, sarebbero esclusi dalla destinazione involontaria della quota? Nel caso in cui la norma si riferisca, invece, a tutti i contribuenti, come deve comportarsi chi non presenta il modello 740, cioè chi non può esprimere una scelta e non desidera però finanziare lo Stato del Vaticano (oppure lo Stato italiano) per gli scopi stabiliti dalla legge?
Marcello Montagnana
Cuneo

Lo storno dell'8 per mille dell'Irpel a favore dello Stato o di altri Enti si riferisce in via esclusiva alle tasse liquidate dagli uffici delle imposte o dai centri di servizio sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. Se le dichiarazioni non sono presentate, vuoi perché si possiedono redditi esenti o assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta, vuoi perché l'obbligo di presentare la dichiarazione non sussiste in quanto i redditi conseguiti nell'anno hanno già scontato l'Irpel dovuta (è il caso dei pensionati) lo storno non può avvenire. Si possono perciò avere le seguenti situazioni: 1) il pensionato che trattiene il modello 201, in quanto si trova nella situazione di non dover presentare la dichiarazione, non partecipa allo storno dell'8 per mille. Le ritenute contenute nel modello 201 rimangono acquisite per intero dalle casse dello Stato. Se però il contribuente volesse destinare l'8 per mille dovrebbe presentare la dichiarazione dei redditi; 2) chi presenta la dichiarazione dei redditi destina obbligatoriamente l'8 per mille. Può indicare, però, a chi vuole che questa somma sia destinata. Tutte le somme prive di indicazioni verranno ridistribuite equamente tra gli enti destinati a ricevere l'8 per mille.


L'attività dell'ex moglie è fallita. Deve pagare ancora gli alimenti?

Caro Salvagente, ho 62 anni, sono pensionato e separato legalmente da 3 anni e sei mesi. Durante i primi 9 mesi di separazione ho versato regolarmente alla mia ex moglie un assegno di mantenimento di 450mila lire mensili. In seguito la mia ex consorte ha acquistato, insieme al nostro unico figlio, un'edicola e ha accettato, consentendo, di firmare su un semplice foglio la rinuncia agli alimenti, accordo rimasto tacitamente in vigore fino ad oggi. Purtroppo questa attività di edicola è fallita ed è stata costretta a vendere l'edicola. Questo ha causato anche la vendita dell'appartamento che avevamo in proprietà senza che io ne ricavassi benefici economici.

Ora, passati i 3 anni, vorrei divorziare. Vedo che la mia ex moglie può pretendere di nuovo gli alimenti alle stesse condizioni?

Lettera firmata
Trieste

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascorsi almeno 3 anni



IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Colloquio con i lettori

Il caso

Di rinvio in rinvio alla fine il concorso lo vinceranno «loro»

Caro Salvagente, vorrei sottoporvi le vicende di un travagliatissimo concorso di assistente sanitaria visitatrice che è in corso dal 1986 a Frascati. In quella data, appunto, presentai domanda di partecipazione alla selezione, bandita dalla Usl Rm 29 dopo il collocamento in pensione della precedente assistente. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria di Frascati, che in quell'epoca comprendeva anche i rappresentanti comunisti, costituì la commissione d'esame. Fu fissata una prima convocazione per la prova scritta per il maggio dell'87. Nel frattempo, però, l'organo sanitario veniva rinnovato, a capo veniva messo un democristiano e la commissione d'esame veniva annullata e nuovamente costituita. A questa nuova elezione partecipavano anche i rappresentanti sindacali della Cisl, risultando designati come membri della commissione esaminatrice. Il primo febbraio del 1988 il comitato di gestione si accorge tuttavia che i due sindacalisti Cisl non hanno i requisiti necessari per svolgere il ruolo di membri della commissione. La situazione si complica poi ulteriormente: dati i già lunghi tempi di effettuazione del concorso, i due rappresentanti della Usl nella commissione danno le dimissioni. Le vicende del concorso tornano così nuovamente al punto di partenza. Per più di un anno

non si hanno ulteriori notizie fino a che, nel febbraio del 1989, l'amministrazione sanitaria decide di procedere a una nuova costituzione della commissione concorsuale. Questa viene ufficializzata il 7 dicembre 1989. I nodi burocratici sembrano essere sciolti, la soluzione sembra essere vicina. Invece dalla fine dello scorso anno sino ad oggi, a sette mesi di distanza, non ci è stata comunicata nemmeno l'ennesima data della prova scritta. Permettetemi, finita la cronistoria, di fare alcune considerazioni. Oltre al tempo perso per lo studio, fino ad ora inutile in verità, per la richiesta di informazioni (che l'amministrazione sanitaria ci ha sempre dato col contagocce) ai soldi spesi per i libri e le domande, rimane una grande rabbia. Sentire parlare i responsabili nazionali della Sanità di carenza degli infermieri, sentirsi umiliati da demagogiche proposte governative di soluzione e poi vivere in una realtà dove la semplice assegnazione per concorso di un posto di assistente domiciliare richiede più di quattro anni, provoca un moto, spontaneo, di disguido.

Lettera firmata
Roma

Il concorso dovrebbe costituire (e per

questo era stato inizialmente ideato) un metodo di selezione del personale della pubblica amministrazione più democratico e più produttivo. In realtà, come tutti sappiamo, è stato ridotto a una pratica nella quale prevale il più accanito clientelismo, con risultati devastanti sul piano dell'efficienza dei servizi pubblici. Uno degli strumenti principali usati per indurre una tale generazione è appunto quello dell'imprevedibile durata dell'iter concorsuale. Da quando il concorso viene indetto a quando vengono proclamati i vincitori passano normalmente diversi anni: i candidati che contano soprattutto sulle proprie forze hanno tutto il tempo per stancarsi e lasciar perdere consentendo così che i trafficanti clientelari arrivino in porto senza grandi difficoltà. La vicenda illustrata dal nostro lettore è, da questo punto di vista, assolutamente esemplare. C'è qualche rimedio? Ce ne sarebbero, certo: imporre procedure più lineari e tempi certi, adottare criteri trasparenti nella valutazione e nella motivazione dei giudizi. Ma possiamo ragionevolmente ritenere che possano interessare chi ha fatto del clientelismo e dell'inefficienza della macchina pubblica le basi per il proprio potere?

Per l'auto vecchia l'assicurazione rimborsa solo la metà del danno

Caro Salvagente,

nell'aprile di quest'anno ho subito un incidente stradale, per fortuna senza danni alle persone. Immediatamente ho portato alla mia assicurazione il Cid e l'auto dal carrozziere. Il pentito ho concordato con il carrozziere una spesa di 1.946mila lire senza fattura. Dopo circa un mese il liquidatore della mia assicurazione mi ha detto che, nonostante la perizia dichiarasse l'ammontare del danno in una cifra pari a 1.946mila lire, essendo l'auto vecchia, l'assicurazione avrebbe pagato solo 800mila lire. A seguito delle mie rimostranze l'offerta è salita a 1.000.000 di lire. Non ho accettato e me ne sono andato deluso e disgustato.

Il 23 maggio mi è pervenuta una raccomandata con allegato un assegno di 900mila lire.

La mia auto, assicurata contro incendio e furto per 1.000.000 di lire, è del 1978, ha fatto la revisione pochi mesi fa e oggi è in ottime condizioni. In tutta questa vicenda non ho messo in conto due giornate di lavoro perse per pratiche burocratiche e venti giorni di sosta auto che mi hanno esposto a notevoli disagi.

Leggendo il fascicolo n. 31 del Salvagente mi sembra si possa fare qualcosa.
Antonio Ventimiglia
Gallarate (Varese)

Il problema posto dal lettore appartiene a quelli per i quali non vi è uniformità di sentenze da parte della Magistratura. La quasi totalità dei giudici ritengono che se le riparazioni sono anteconomiche, il danneggiato ha diritto alla sostituzione del veicolo con un altro di pari valore; la Suprema Corte è, invece, di parere contrario e afferma: «Ai sensi dell'art. 1227 comma 2 C.C. (...) il proprietario di un autoveicolo di vecchia costruzione rimasta danneggiata in un sinistro stradale, non è tenuto a venderla, ma può farla riparare e chiedere al danneggiante l'importo della riparazione» (Cass. civ. Sez. III 23 febbraio 1976, n. 587). Anche più recentemente il Tribunale di Perugia si è uniformato a tale orientamento.

Diverso però ci pare il quesito posto dal lettore: la valutazione del danno è stata fatta sul costo dei pezzi sostituiti a nuova e il liquidatore ha ritenuto di dover applicare gli stessi una percentuale di riduzione, tenuto conto che i pezzi sostituiti erano usati e avevano quindi una durata inferiore di quelli nuovi. Si tratta, nel formulare una valutazione, di stabilire se la parti sostituite appartenevano a quelle soggette a usura (es. parti meccaniche) e non quelle la cui usura risulta essere inferiore. Dall'applicazione corretta di tale principio deriva la percentuale di riduzione del risarcimento.

Valutati tutti gli elementi forniti, resta al lettore la decisione di ricorrere eventualmente al giudice per vedere riconosciuto il maggior danno reclamato, non senza avere preventivamente e eventualmente consultato un tecnico.

La scuola per terapisti può valere per la pensione?

Caro Salvagente, dal 1973 al 1976 ho frequentato e ultimato la scuola regionale per terapisti della riabilitazione. Nel 1977 sono stata assunta, previo concorso, presso un ente ospedaliero pubblico. Nel gennaio del 1988 ho presentato al ministero del Tesoro la domanda di riscatto per fini pensionistici dei tre anni di scuola per terapisti. Alcuni colleghi, che in precedenza avevano inoltrato analoghi richieste, hanno ottenuto parere negativo, altri la richiesta di invio di documenti.

Devo ripetere la domanda oppure più semplicemente debbo sollecitare la precedente, dal momento che la mia pratica dovrebbe avere già un numero di posizione al ministero?

A che punto è la legge di riordino delle casse pensioni degli istituti di previdenza nella quale dovrebbe essere sancito il diritto di riscatto anche per i terapisti?
Lettera firmata
Bologna

In considerazione delle sentenze e delle leggi vigenti in materia, non crediamo ancora possibile l'accoglimento della domanda di riscatto dei tre anni di scuola per terapisti inoltrata dalla lettrice. Creiamo che l'unica prospettiva sia nel disegno di legge n. 668/88, al quale faceva riferimento la lettrice, concernente il rido delle casse pensioni, già approvato dal Senato il 5 ottobre 1989. Ci risulta che sia attualmente alla Camera al vaglio della commissione Lavoro. Dopo il successivo parere favorevole della commissione Finanze e Tesoro, dovrebbe essere trasmesso in aula per il voto definitivo.

La corrispondenza per questa pagina va indirizzata a «Il Salvagente», via del Taurini 19, 00185-Roma. Le lettere devono essere regolarmente affrancate, possibilmente non più lunghe di 30 righe dattiloscritte e devono indicare in modo chiaro nome, cognome, indirizzo, e numero telefonico. Le lettere anonime verranno estemplate. Chi preferisce, comunque, può chiedere che nome e cognome non compaiano. In questa pagina vengono ospitate anche telefonate e domande registrate durante il filo diretto che «Italia Radio» dedica ogni martedì, a partire dalle 10, al «Salvagente». A tutti viene garantita una risposta, pubblica o privata, nel più breve tempo possibile. I fascicoli del «Salvagente» sono ogni sabato. Il «colloquio con i lettori» del «Salvagente» compare tutti i venerdì su «l'Unità». Oggi, tra gli altri, hanno risposto: Franco Assante (curatore del fascicolo «L'assicurazione auto»); Giuliana Colantonio (dipartimento finanziario lega nazionale coop.); Aldo Giacchi (responsabile gruppo Pci della commissione Difesa del Senato); Girolamo Ielo (curatore del fascicolo «Irpel»); Paolo Onesti (esperto di problemi previdenziali); Francesca Venditti (avvocato).

Domani in edicola

IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
Progetto e consulenza di Tito Cortese

I CONCORSI

a cura di Raffaele Pastore

A CHE COSA SERVONO IL POSTO FISSO

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L'ASSUNZIONE «DEMOCRATICA»

IL PRIMO LAVORO

LE DONNE LE ECCEZIONI ALLA LEGGE

I LIVELLI PROFESSIONALI

LE SEDI DI ESAME

L'AVANZAMENTO DI CARRIERA

LE OPPORTUNITÀ DI STUDIO

COME INFORMARSI

LE CARATTERISTICHE TITOLI ED ESAMI

I REQUISITI

LE PROVE E I PROGRAMMI

LA DOMANDA

LE PUBBLICAZIONI

LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO I TEMPI

LA SCELTEVITÀ

UN MECCANISMO A IMBUTO

L'ABBANDONO

LE FONTI DI INFORMAZIONE

LA GAZZETTA UFFICIALE

IL TELEVEDIO

IL BOLLETTINO DELLE REGIONI

I GIORNALI DEI CONCORSI

69. LAVORO

l'Unità

